



**Presidente dell'ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Milano**

Roberto Anzalone

---

*Bollettino & News*

**Direttore responsabile:**  
Marcello Costa Angeli

**Segreteria di redazione:**  
Cinzia Parlanti

Tel 02.86471400  
Fax 02.86471448  
stamp@omceomi.it

---

Consiglio Direttivo

---

Commissione Odontoiatri

---

Collegio dei Revisori dei Conti

---

#### **Commissioni interne**

- Aggiornamento Professionale
- Associazioni Mediche
- Attività associative e culturali Ordine
- Bioetica e Deontologia
- Costituzione dell' OMCeO di Monza e Brianza
- Dirigenza Medica e Spedalità Privata
- ENPAM - ONAOSI
- Giovani Medici



**Facciamo il punto sulla documentazione in arrivo dall' ENPAM per i Medici dipendenti a recupero del dovuto per l'attività libero-professionale. I sindacati chiedono moderazione**

**Il Direttore della stampa  
Dott. Marcello Costa Angeli**



**L'ENPAM** è l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza medici; fondazione senza scopo di lucro e con personalità giuridica di diritto privato. Ha lo scopo di attuare **la previdenza e l'assistenza** a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti. (*in fondo riportiamo le forme di assistenza ai più poco note*) Ha sede in Roma, Via Torino n. 38 e svolge la sua attività sull'intero territorio della Repubblica e assoggetta i Medici all'atto dell'iscrizione all'albo a due tipi di contributi diversi:

- Gruppo di studio sulle Infezioni Crociate
- Medicina non Convenzionale
- Ordine, Contratti e Convenzioni
- Pari Opportunità
- Problemi della professione odontoiatrica
- Problemi Sociali
- Psichiatria e Psicoterapia
- Pubblicità
- Responsabilità Professionale medica e odontoiatrica

## **Contributi fissi Quota "A"** (Art. 3, comma 3; art. 34, comma 3)

### **Requisiti**

*Il contributo è dovuto dal mese successivo all'iscrizione all'Albo sino al mese precedente quello di decorrenza della pensione per invalidità o al mese di compimento del 65° anno di età.*

### **Contributi per l'anno 2007:**

- € 176,04 annui indicizzati fino a 30 anni di età;
- € 341,72 annui indicizzati dal compimento dei 30 fino ai 35 anni di età;
- € 641,26 annui indicizzati dal compimento dei 35 fino ai 40 anni di età;
- € 1.184,29 annui indicizzati dal compimento dei 40 fino a 65 anni di età;
- € 641,26 annui indicizzati fino a 65 anni di età per coloro che, secondo la precedente normativa, sono stati ammessi alla contribuzione ridotta. Oltre ai contributi ordinari tutti gli iscritti sono tenuti a versare il contributo di maternità, adozione e aborto pari a € 35,74 annui.

### **Modalità di riscossione**

A mezzo **di ruoli esattoriali**, come per le imposte dirette.

### **Note**

**I contributi fissi sono interamente deducibili dall'imponibile IRPEF.**

*Gli iscritti ammessi, ai sensi della normativa previgente, alla contribuzione ridotta possono chiedere di essere ammessi alla contribuzione ordinaria in vigore nell'anno di presentazione della domanda. Tale opzione è irrevocabile.*

**L'iscritto infra-65enne colpito da infortunio o malattia che comporti**

***inabilità assoluta e temporanea all'esercizio professionale per più di 6 mesi, ha diritto all'esonero dall'obbligo contributivo per un periodo massimo continuativo di 24 mesi*** che, ai fini del diritto e della misura delle prestazioni, verrà considerato come periodo contributivo.

*L'esonero decorre dal mese successivo alla data in cui la malattia o l'infortunio hanno determinato la temporanea inabilità.*

### **Contributi proporzionali Quota "B"**

#### **Fondo della Libera Professione (Artt. 3, 4 e 6)**

##### **Requisiti**

*Iscrizione all'Albo professionale.*

*Reddito libero professionale netto annuo superiore per l'anno 2002:*

*- a **€ 4.544,80 annui** indicizzati per gli iscritti di età inferiore a 40 anni ovvero ammessi al contributo ridotto alla quota "A";*

*- a **€ 8.460,40 annui** indicizzati per gli iscritti di età superiore a 40 anni.*

##### **Ammontare del contributo indicizzato**

*Contributi dovuti sui redditi prodotti nell'anno 2002:*

*- **12,50% del reddito professionale netto**, con esclusione delle voci connesse ad altra forma di previdenza obbligatoria sino all'importo di € 45.899,07 indicizzati;*

*- **1% sul reddito eccedente tale limite**, di cui solo lo 0,50% pensionabile.*

*Gli iscritti che contribuiscono - in base ad un rapporto stabile e continuativo - anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, compresi i Fondi Speciali ENPAM, ovvero siano già titolari di pensione, possono essere ammessi alla **contribuzione***

**ridotta:**

- **del 2% sino € 45.899,07 indicizzati;**
- **dell'1% sul reddito eccedente tale limite,** di cui solo lo 0,50% pensionabile

### **Modalità di versamento**

L'importo del contributo è calcolato dall'Enpam sulla base dei dati indicati nel Modello D.

**Il contributo deve essere versato mediante bollettino MAV già compilato,** pagabile presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale, entro il 31 ottobre 2003 e comunque non oltre il termine indicato sul MAV. La Banca Popolare di Sondrio, incaricata dall'Enpam, invierà tale bollettino a tutti gli iscritti tenuti al versamento, in prossimità della suddetta scadenza

### **Note**

**I contributi proporzionali sono interamente deducibili dall'imponibile IRPEF.**

*I pensionati del Fondo sono esonerati d'ufficio dal versamento dei contributi. Possono tuttavia chiedere di essere ammessi al versamento del contributo nella misura del 12,50 oppure del 2%.*

**Per cui i Medici dipendenti sono tenuti alla contribuzione di una quota fissa < A > e di una ulteriore eventuale quota variabile < B >, il cui ammontare è proporzionale al reddito libero-professionale prodotto nell'anno di riferimento.**

**Ambedue le quote contribuiscono all'ammontare totale per la pensione che sarà proporzionale al versato.**

**Ora però non sempre i Medici dipendenti si ricordano di tenere conto dell'attività libero-professionale annuale, spesso attuata entro le mura e contabilizzata direttamente dall'ente; per cui di sovente tale quota variabile B non viene versata. L'ENPAM ha facoltà di adire al recupero**

**delle somme dovute e non percepite. Per tale motivo e' in arrivo la documentazione per regolare la posizione contributiva delle somme dovute e non versate a suo tempo.**

**Considerando tali cose i maggiori Sindacati della dipendenza hanno giustamente provveduto a richiedere una deroga dei tempi e dei meccanismi sanzionatori per i Medici tenuti a tali adempimenti.**

-----

## **LA LETTERA DEI SINDACATI ALL'ENPAM**

Roma, 22 ottobre 2007  
Prot. n. 654/2007/Snrm/sp

**Oggetto: cartelle esattoriali per il recupero del contributo ENPAM dovuto per l'attività libero professionale dei medici dipendenti.**

In questi giorni vengono recapitati delle cartelle esattoriali per il recupero dei contributi dovuti all'ENPAM per le attività libero-professionali. Questo prelievo, per altro dovuto e previsto da tempo dai regolamenti della fondazione ENPAM, sta creando disorientamento in molti colleghi e in alcuni casi risentimento nei confronti dell'ente. I medici dipendenti sono sottoposti a numerosi prelievi, tutti effettuati con il sistema della trattenuta alla fonte sulla busta paga: **non vi è l'abitudine per una parte della categoria di effettuare, nei tempi e nei modi previsti, l'autocertificazione all'ENPAM dei redditi libero-professionali eccedenti il minimo coperto dal contributo obbligatorio al fondo generale.** Non si tratta di evasione fiscale: nella totalità dei medici a rapporto esclusivo che svolgono attività di libera professione intramoenia, in quanto sui medesimi redditi le aziende sanitarie, in qualità di sostituti di imposta, hanno provveduto ad effettuare i prelievi fiscali di competenza. Tuttavia **il**

**meccanismo del silenzio-assenso previsto dal regolamento ENPAM determina un automatico assoggettamento alla maggiore aliquota del 12,5 % per quanti non effettuano specifica e tempestiva opzione per la contribuzione al 2% (da effettuarsi entro un mese dalla dichiarazione dei redditi riferita all'annualità del primo superamento della soglia prevista dal fondo generale). E' evidente che nelle cartelle pervenute ed in arrivo i contributi richiesti sono il risultato dell'applicazione automatica dell'aliquota massima in quanto riferiti a redditi di anni precedenti per i quali gli interessati non hanno potuto optare per l'aliquota ridotta essendo scaduto il tempo per l'opzione. Chiediamo pertanto agli organi statutari dell'ENPAM di emanare un provvedimento che consenta a questi colleghi di esercitare, sia pur tardivamente, una opzione al 2% per gli anni in oggetto qualora in passato o negli anni successivi non abbiamo fatto un'altra scelta esplicita. Questo fatto determinerebbe un minore esborso e consentirebbe di attutire l'impatto del prelievo. Parimenti si richiede di limitare al minimo previsto dalla normativa ogni meccanismo sanzionatorio e favorire la massima rateizzazione dei versamenti.**

Per il futuro proponiamo un tavolo tecnico che analizzando la problematica della contribuzione all'ENPAM nei proventi della libera professione consenta di chiarire alcuni aspetti controversi in merito all'imposizione sui diversi tipi di libera professione e che permetta il prelievo automatico alla fonte di questo contributo nell'interesse dei professionisti e dell'ente stesso.

Queste Organizzazioni Sindacali non mancherà di fornire adeguate informazioni circa la natura contributiva di questo prelievo che presenta come contropartita l'erogazione in futuro di prestazioni pensionistiche più consistenti, **siamo inoltre consapevoli che la contribuzione ENPAM è sostitutiva della più onerosa**

**contribuzione pubblica (contributo del 10,2% a carico del professionista e 23% da parte dell'azienda) che se applicata alla libera professione ridurrebbe la convenienza e la competitività del suo esercizio. Certi della sensibilità della fondazione restiamo in attesa di una tempestiva iniziativa che consenta di superare equivoci e strumentalizzazioni restituendo serenità all'ambiente.**

## **Prestazioni assistenziali all'iscritto ed ai suoi superstiti - Fondo Generale "Quota A" (Norme attuative dell'art. 31)**

### *REQUISITI*

*Le prestazioni vengono erogate:*

- *agli iscritti, ai pensionati e ai loro superstiti in condizioni economiche disagiate;*
- *agli iscritti, ai pensionati e ai loro superstiti colpiti da infortunio, malattia o da eventi di particolare gravità e che versano in precarie condizioni economiche.*

*Il reddito complessivo di qualsiasi natura di tali soggetti non deve essere superiore a 6 volte il minimo INPS, aumentabile di un sesto per ogni componente del nucleo familiare, escluso il richiedente*

*Possono essere erogate prestazioni assistenziali straordinarie per:*

- *spese per interventi chirurgici;*
- *cure sanitarie o fisioterapiche non a carico del S.S.N.;*
- *spese di assistenza a anziani, malati non autosufficienti, portatori di handicap;*
- *difficoltà contingenti del nucleo familiare, sopravvenute entro i dodici mesi successivi alla malattia o al decesso dell'iscritto;*
- *spese funerarie;*

- **spese straordinarie per eventi imprevisti.**

*Tali prestazioni non sono, di norma, di importo superiore a € 7.000 indicizzati.*

*Tali sussidi, inoltre, possono essere richiesti non più di due volte ogni anno solare.*

*Se il reddito complessivo non supera € 12.000 indicizzati possono essere concesse prestazioni assistenziali straordinarie per un importo annuo massimo di € 5.000 indicizzati, al fine di sostenere lo stato di bisogno anche al di fuori della casistica sopra elencata.*

*Sono inoltre previsti sussidi assistenziali nei seguenti casi:*

- **ad orfani per fini scolastici;**
- **ospitalità in case di riposo (in tal caso il limite reddituale complessivo è ridotto della metà rispetto a 6 volte il minimo INPS e il contributo è pari a € 50 giornalieri indicizzati);**
- **assistenza domiciliare (l'importo del contributo è pari a € 500 mensili indicizzati);**
- **calamità naturali per le quali si prevede:**

*a) una prestazione "una tantum" di importo massimo pari a € 15.000 indicizzati;*

*il concorso nel pagamento degli oneri per interessi su mutui, ricostruzione o riparazione della casa o dello studio professionale nella misura del 75% degli oneri stessi, con un limite annuo di € 8.000 indicizzati e per un periodo non superiore a 5 anni.*

## **Prestazioni assistenziali aggiuntive all'iscritto ed ai suoi superstiti - Fondo Generale "Quota B" (Norme attuative dell'art. 18, comma 9)**

### **PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PER INVALIDITA' TEMPORANEA**

Sono sottoposti a tutela le malattie e gli infortuni che determinino la temporanea e totale inabilità all'esercizio dell'attività professionale, con conseguente sospensione dell'attività stessa, per periodi precedenti l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia. **La prestazione è erogata a partire dal 61° giorno dall'insorgenza dell'inabilità** e non può essere corrisposta per un periodo continuativo superiore a 24 mesi, ovvero per un periodo anche non continuativo superiore a 24 mesi nell'arco degli ultimi 36 mesi. **In sede di prima applicazione l'importo della prestazione è stabilito in € 2.100**

**mensili indicizzati.** La domanda deve essere presentata di norma non prima di 90 giorni dall'insorgenza dell'evento e, comunque, non oltre 30 giorni dalla cessazione dello stato di inabilità.

**PRESTAZIONI ASSISTENZIALI STRAORDINARIE NEI CASI DI INVALIDITA' E PREMORIENZA**

**Tali prestazioni, di importo non superiore ad € 4.000 annui indicizzati,** sono erogate a favore dei pensionati del Fondo della libera professione che siano titolari del trattamento per invalidità assoluta e permanente.

**SUSSIDI ASSISTENZIALI AGGIUNTIVI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE**

**Ai pensionati del Fondo, al coniuge convivente ovvero al coniuge superstite può essere concessa, su domanda motivata, una maggiorazione pari al 50% dell'importo già erogato a tale titolo dalla "Quota A" del Fondo medesimo.**

**INTERVENTI AGGIUNTIVI PER CALAMITA' NATURALI**

Agli iscritti, ai pensionati e ai loro superstiti residenti in comuni interessati da calamità naturali, i quali abbiano riportato danni ai beni mobili e immobili viene concessa, in aggiunta all'indennità già erogata dalla "Quota A" del Fondo, **una prestazione straordinaria "una tantum" per un importo pari al 30% della medesima.** La domanda deve essere presentata entro e non oltre un anno dal Decreto del Presidente della Repubblica che ha dichiarato lo stato di emergenza.

La sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri è a Milano in Via Lanzone 31  
e-mail: info@omceomi.it - sito web: www.omceomi.it

Per non ricevere più la newsletter di OmeceoMi **clicare qui**